



Diritto & Fisco



RIFORMA FISCALE/ Dal Cdm il primo sì al decreto che riscrive il sistema sanzionatorio

Reati fiscali con il parafulmine Il versamento delle imposte evita anche il sequestro

DI CRISTINA BARTELLI

Salvacondotto per i reati fiscali ampio con il versamento delle imposte. Non solo per alcune fattispecie come gli omessi versamenti ma il versamento delle imposte, anche rateizzato, arriva a bloccare il sequestro. E non solo. Sarà possibile anche una compensazione allargata tra i crediti fiscali o della p.a. certi, liquidi e esigibili con le sanzioni tributarie. Arriva però una sanzione specifica per l'omessa presentazione della dichiarazione. Sono queste alcune delle novità di maggior impatto per i contribuenti che arrivano dalla approvazione ieri dal consiglio dei ministri del dlgs sulle sanzioni, il nono decreto attuativo della riforma fiscale (L 11/2023).

La mente della riforma, il viceministro Maurizio Leo, dopo aver incassato questa nona approvazione ha evidenziato che: «Con il nono decreto attuativo della delega fiscale, si interviene sulle sanzioni tributarie, sia amministrative sia penali che, per quanto riguarda le sanzioni amministrative, verranno ridotte da un quinto a un terzo, avvicinandole ai parametri europei e introducendo un principio di maggiore proporzionalità. Per quel che concerne invece le sanzioni penali, verranno adeguate le norme relative alla non punibilità agli indirizzi emersi dalla giurisprudenza, aiutando chi non può pagare per cause di forza maggiore, chi decide comunque di mettersi in regola, anche attraverso la rateizzazione, pagando l'intera imposta, le sanzioni (ridotte) e gli interessi. Verranno invece colpiti i comportamenti fraudolenti, simulatori ed omissivi a danno del fisco», conclude Leo.

Tre le direttrici della riforma come spiegato dalla nota di palazzo Chigi: le disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali, con l'integrazione fra le diverse fattispecie sanzionatorie; le sanzioni penali, con particolare riferimento alla revisione dei profili sanzionatori per gli omessi versamenti non reiterati; le sanzioni amministrative, prevedendo una maggiore proporzionalità tra le sanzioni rispetto alle condotte contestate.

Protezione penale estesa



Maurizio Leo

anche a confisca e sequestro con tutte le dilazioni di pagamento del debito tributario, come il ravvedimento speciale. Il sequestro, finalizzato alla confisca, non potrà essere disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione e il contribuente risulta in regola con i relativi pagamenti.

La situazione però cambia se sussiste il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale.

Crediti fiscali compensabili con le sanzioni per omessi versamenti. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati.

Dalla rimodulazione delle deleghe di pagamento perdita di gettito. Dalla relazione tecnica del provvedimento, che ItaliaOggi ha visionato, emerge una perdita di gettito quantificata in 149 mln di euro per la revisione in ottica di riduzione della sanzione legata alla mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dei controlli. Perdita di gettito da oltre 16 mln anche per le modifiche che intervengono sul ravvedimento. Infine si stima una perdita di gettito da 17 mln per la riscrittura delle sanzioni per tributi "minori". Nel complesso è ascritto una perdita di gettito complessiva pari a 183 mln di euro.

QUATTRO INDICI PER LA TENUITÀ DEL FATTO

La sentenza di assoluzione vincola il giudizio tributario

DI STEFANO LOCONTE E GIULIA MENTASTI

Processo tributario e penale procederanno a braccetto: è quanto emerge dal decreto sulla riforma delle sanzioni, fresco di approvazione, nella giornata di ieri, da parte del Consiglio dei Ministri. Tra le numerose novità, spiccano infatti, da un lato, quella per cui, se si raggiunge un accordo con il Fisco e il debito tributario sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali, gli omessi versamenti cessano di essere puniti sul piano penale; dall'altro lato, la sentenza irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto pronunciata all'esito del dibattimento penale vincola anche il giudice tributario.

I reati di omesso versamento. Sino ad ora, per gli omessi versamenti, nel caso di superamento della soglia di rilevanza penale (150.000 euro nel caso di ritenute di cui all'art. 10-bis dlgs. 74/2000, 250.000 euro per l'Iva ai sensi dell'art. 10-ter), l'unica via per sottrarsi alla sanzione penale della reclusione da sei mesi a due anni è stata il pagamento integrale del debito tributario prima della dichiarazione di apertura al dibattimento. Ma con il decreto appena approvato le cose cambiano: innanzitutto è stato previsto un differimento della data di consumazione di entrambi i reati al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (sostituito di imposta o Iva), al fine di consentire l'accesso alla rateizzazione del debito relativo all'imposta evasa, e quindi di rendere effettivi i presupposti per l'avverarsi della nuova condizione di punibilità. Infatti, la sanzione penale scatterà solo qualora, al suddetto 31 dicembre: a) il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali, ai sensi dell'art. 3-bis dlgs. 462/1997, b) si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione, ai sensi dell'art. 15-ter dpr 602/1973, e l'ammontare del debito residuo sia superiore, rispettivamente, a euro 50.000 (per il reato di cui all'art. 10-bis) e 75.000 (per il reato di cui all'art. 10-ter). Il contribuente risponderà penalmente dell'omesso versamento solo quando emerga la manifestazione inequivoca della sua volontà di sottrarsi, sin da principio, al pagamento dell'obbligazione tributaria, da ritenersi integrata allorché, all'atto della consumazione del reato, siano decorsi i termini per la rateizzazione delle somme dovute senza che la stessa sia stata richiesta, ovvero vi sia stata decadenza dalla rateizzazione concessa.

La non punibilità per crisi di liquidità. Un altro rilevante intervento interessa sempre i reati di omesso versamento di ritenute e Iva, per i quali è stata introdotta una causa di non punibilità ad hoc. Specificamente, mediante l'inserimento all'art. 13 dlgs. 74/2000 del

comma 3-bis, si prevede che i reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'Iva. Ai fini della valutazione, il giudice debba tener conto, da un lato, della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di p.a., e, dall'altro, della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

La non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il successivo nuovo comma 3-ter riguarda invece la non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., ovvero quell'istituto applicabile ai reati per cui la pena detentiva non è superiore nel minimo a due anni: trattasi, sul fronte penal-tributario, oltre agli omessi versamenti, della infedele dichiarazione (art. 4), della omessa dichiarazione (art. 5); della indebita compensazione di crediti (art. 10-quater), della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11) e delle ipotesi attenuate di frode fiscale di cui al comma 2-bis degli artt. 2 e 8. Dunque, per valutare la particolare tenuità dell'offesa, per i suddetti reati tributari è ora prevista la valorizzazione di quattro indici: a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa dalla soglia di punibilità; b) l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'Amministrazione finanziaria; c) l'ammontare del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione d) la situazione di crisi ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) dlgs. 14/2019 (CCII).

Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione. Un'ulteriore, importantissima, novità è contenuta nell'art. 21-bis, aggiunto nel dlgs. 74/2000, che, nel coordinare processo penale e tributario, prevede che la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. La sentenza penale irrevocabile può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione con memoria illustrativa, e in questo caso la Suprema Corte assegna al pubblico ministero un termine non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito di osservazioni, trascorso il quale, se non le accoglie, e qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide la causa conformandosi alla sentenza penale.